# Deliberazione dell'Autorità sui lavori pubblici n. 2 del 14 gennaio 2004

---

Oggetto: Richiesta di parere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa sulla incompatibilità tra prestazioni professionali ai sensi dell'art. 7 l. 1086/1971 e figure professionali ai sensi del d.lgs. 494/1996

Esponente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

Riferimenti normativi: art. 127 d.P.R. n. 554/1999; art. 7 legge n. 1086/1971; d.lgs. n. 494/1996

**Considerato in fatto e in diritto**

La richiesta dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa attiene all'incompatibilità tra l'incarico di collaudatore e quello di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, ai sensi del d.lgs. n. 494/1996 e s. m. i.

Al riguardo occorre distinguere tra collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo.

Relativamente alla relazione tra incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e di coordinatore per la sicurezza occorre porre in evidenza che, poiché ai sensi dell'articolo 127 del d.P.R. n. 554/1999 le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono di norma svolte dal direttore dei lavori e poiché la disposizione dell'articolo 188 comma 4 lettera c) dello stesso regolamento generale non consente che tale soggetto sia anche collaudatore dei lavori, non è ammissibile che il coordinatore per l'esecuzione svolga le funzioni di collaudatore tecnico-amministrativo.

Inoltre, per quanto concerne il coordinatore della sicurezza nella fase della progettazione, posto che, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del d.lgs. n. 494/1996 s.m. i., può anche coincidere con il committente o con il responsabile dei lavori, non sembra, in tale evenienza, potere rispondere ai requisiti posti per il collaudatore, al fine di un corretto svolgimento delle operazioni connesse a tale funzione.

Per le motivazioni appena esposte si ritiene che vi sia incompatibilità tra l'incarico di collaudatore nell'ambito del collaudo tecnico-amministrativo e quello di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione mentre, per quanto riguarda il coordinatore in fase di progettazione, pur non essendovi divieti espressi o desumibili in via esplicita dalla lettura della normativa, si ritiene che tale incompatibilità non sussista.

Per quanto concerne il collaudo statico disciplinato dalla legge n. 1086/1971, come interpretata dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1974, esso interessa le opere, sia private che pubbliche, in conglomerato cementizio armato, in

conglomerato cementizio armato precompresso e in struttura metallica (combinato disposto degli articoli 1 e 7 della legge n. 1086/1971).

In tali casi il collaudo statico è obbligatorio e dev'essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione dell'opera.

La nomina del collaudatore statico è di competenza del committente ovvero, quando il committente o il costruttore eseguono in proprio (art. 7 comma 4 l. n. 1086/1971) ed ove si tratti di lavori di edilizia privata, è fatto obbligo al costruttore di chiedere nel termine indicato dalla legge, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi.

Nei casi in cui la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo ricada su soggetto diverso rispetto al collaudatore statico e quindi i due ruoli risultino ben differenziati si esprimono le seguenti valutazioni in ordine all'incompatibilità del collaudatore statico rispetto al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione:

1.) rispetto al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il cui ruolo è quello di verificare che le prescrizioni progettuali, anche relative al cantiere, siano conformi alla normativa sulla sicurezza, si ritiene che non vi sia incompatibilità con il ruolo del collaudatore statico. Infatti il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non interviene nella progettazione propriamente detta, ma ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 494/1996 e s.m. i., redige il piano di sicurezza e di coordinamento, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi e le misure atte a garantire il rispetto delle norme e la prevenzione degli infortuni, oltre a predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Dunque, in tal caso non rileva l'incompatibilità per chi ha svolto attività di progettazione "tout court" (articolo 7 comma 2 legge 1086/1971).

L'incompatibilità rileva, però, nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza sia il committente o il responsabile dei lavori (consentito ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 494/1996 e s.m. i.), posto che in ogni tipo di collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, è postulata la differenziazione tra collaudatore ed esecutore/committente/responsabile dei lavori.

2.) relativamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, essendo tale figura di norma coincidente con quella del direttore dei lavori (art. 127 d.P.R. n. 554/1999), tale dato fa scattare l'incompatibilità con la figura del collaudatore statico ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 1086/1971, per cui vi è incompatibilità tra la funzione di collaudatore statico e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione tutte le volte in cui quest'ultima sia assolta dal direttore dei lavori; nel caso che le due figure non coincidano, l'incompatibilità non sussiste.

3.) nell'ipotesi in cui collaudatore statico e collaudatore tecnico-amministrativo coincidano le incompatibilità relative al collaudatore tecnico-amministrativo di cui si è detto sopra attraggono anche il collaudatore statico.

**Il Consiglio**

Vista la relazione del Settore Affari Giuridici e nel delegare tale Settore alla comunicazione della presente al soggetto istante, esprime il proprio avviso nel senso che:

- la figura del collaudatore tecnico-amministrativo è incompatibile con quella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed in fase di progettazione, pur non sussistendo in quest'ultimo caso divieti espressi nella normativa vigente;

- l'incarico di collaudatore statico ai sensi della legge n. 1086/1971 non è incompatibile con quello di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. n. 494/1996 e s. m. i.;

- la figura del collaudatore statico non è incompatibile con quella di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando quest'ultimo non assolva anche l'incarico di direttore dei lavori (art. 127 d.P.R. n. 554/1999) ovvero non sia in rapporto di dipendenza o di collaborazione con il medesimo;

- ove le funzioni del collaudatore statico e del collaudatore tecnico-amministrativo si assommino nella medesima persona le incompatibilità relative al collaudatore tecnico-amministrativo si estendono anche al collaudatore statico.